SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 maggio 1997, n. 145.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 695 milioni per l'anno 1997, in lire 705 milioni per l'anno 1998 ed in lire 695 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

AGREEMENT

BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
ON COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE, EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

desiring to strengthen friendly relations between the two countries and to promote mutual understanding and knowledge through the development of cultural, scientific and technological relationships,

have agreed as follows:

Article 1

This Agreement aims at promoting and accomplishing activities that will encourage a better understanding of cultural heritage of the two Countries and that will stimulate cultural, scientific, educational and technological cooperation between the two Countries.

The Contracting Parties shall encourage those initiatives which, in accordance with their respective laws and regulations, will promote and develop teaching, knowledge and popularization of their language in the territory of the other Contracting Party.

Article 2

The Contracting Parties shall encourage direct cooperation between higher education institutions and scientific research institutes. The Parties shall support academic exchange of teachers, researchers and exchange of personalities of the world of culture.

Article 3

Whenever it is appropriate, the Contracting Parties shall ask international bodies for financial support implementing programmes or projects resulting from this Agreement and in the ancillary agreements deriving therefrom.

Article 4

The Contracting Parties shall encourage cooperation in the fields of music, ballet, theatre and cinema through the exchange of artists and mutual participation in festivals, cinema reviews and other relevant events.

The Contracting Parties shall periodically exchange high-level exhibitions that are representative of artistic and cultural heritage of the two Countries.

Article 5

The Contracting Parties shall promote, as far as possible, the activities of reciprocal cultural institutions, namely cultural institutions, cultural associations and schools in their territory.

Such institutions shall be accorded the best favourable treatment and advantages for their activity, in accordance with the laws and regulations of the Country.

Article 6

The Contracting Parties shall encourage and promote the study of the language and literature of the other Country in its universities by establishing chairs and reading-rooms.

Article 7

The Contracting Parties, in accordance with their respective legislation, agree to examine the possibility of signing a separate agreement on recognition of diplomas and certificates issued by state and legally authorized educational institutions in the territory of the other Party, provided that the curricula of such institutions correspond to those in force in the Country where recognition of the educational institutions is being requested.

Furthermore, the Contracting Parties agree to examine the possibility of passing regulations on recognition of higher education diplomas, scientific titles and degrees issued by higher education institutions of the other Country, provided that the curricula of the institutions correspond to those in force in the country where recognition is being requested.

Article 8

The Contracting Parties shall regularly decide on the areas of cooperation and research that may be considered of special interest for achieving their common scientific objectives.

The Contracting Parties shall agree on the priority areas in which to pursue such common scientific abjectives.

In order to enhance scientific and technological cooperation the Contracting Parties shall encourage:

a) exchange of scientific and technological documentation;

b) mutual visits of experts and specialists in order to increase studies and to share the experience;

c) organization of scientific and technological conferences and seminars;

d) accomplishment of joint research, study and planning in the areas to be agreed upon.

The Contracting Parties shall also encourage and promote relationships and cooperation between public and private scientific organizations and institutions, instilling new technologies.

Article 9

The Contracting Parties shall promote cooperation in the field of archaeology, exchanging information and sharing experience, organizing symposia and seminars and

conducting joint research. They shall also mutually support archaeological expeditions working in the territory of the other Country.

Article 10

The Contracting Parties shall mutually provide scholarships for students and young scientists from the other Contracting Party for university and post-graduate study and research activities.

Article 11

The Contracting Parties shall ensure close cooperation between their respective Administrations in order to prevent and repress illegal trade of art and cultural values, audiovisual media, assets subjected to protection in accordance with the laws and regulations on intellectual property, documents and other objects of historic value.

Article 12

The Contracting Parties shall promote exchange of information and sharing of experience in the fields of sport and youth activities.

Article 13

The Contracting Parties shall promote exchange of information on the various aspects of their political, economic, cultural and social life, also through visits by personalities of the world of information and culture.

Article 14

The Contracting Parties shall promote cooperation in the area of school education and shall further mutual understanding of their educational systems, in particular by exchange of experts.

Article 15

The Contracting Parties shall encourage cooperation between archives and libraries and also exchange of documents and experts.

Article 16

The Contracting Parties shall encourage contacts and cooperation between their radio and television broadcasters.

Article 17

In order to fulfil this Agreement, the Parties shall establish a mixed Committee which is to monitor progress in the area of cultural and scientific cooperation and to carry out the multi-year executive programmes. The Committee shall meet alternately in the two capitals.

Article 18

This Agreement shall be ratified. The Agreement shall enter into force 60 days after the Contracting Parties have notified each other that the Agreement has been ratified.

Article 19

This Agreement shall remain in force for an unlimited period of time. Either Contracting Party may modify it by mutual agreement and may terminate it at any time through the diplomatic channel.

Termination shall take effect after the expiry of six months from the date on which either Contracting Party shall have given written notice of termination to the other through the diplomatic channel. The termination shall not effect programmes being executed that had been agreed upon during the period of validity of the Agreement, unless otherwise jointly decided by the Parties.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at ..Vilnius.......... this day of April....4th..... 1996 in duplicate in the Italian, Lithuanian,and English languages, all the texts being equally authoritative. In case of any differences in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic
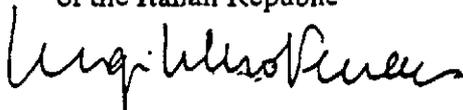
For the Government
of the Republic of Lithuania
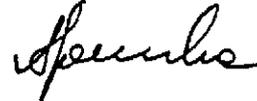
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, qui di seguito denominate le Parti, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

Le due Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto .della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

Art.2

Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie è lo scambio di docenti, ricercatori e personalita' della cultura.

Art. 3

Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi Internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Art. 4

Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a Festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.

Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Art. 5

Le due Parti favoriranno reciprocamente sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', l'attivita' di istituzioni culturali dell'altra Parte quali istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche.
Tali istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

Art. 6

Le due Parti favoriranno lo studio della lingua e letteratura dell'altro Paese nelle proprie Universita' mediante il funzionamento di cattedre e di lettorati.

Art. 7

Le due Parti si impegnano a mettere allo studio la possibilita' di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, ad un Accordo separato che regoli ai soli fini scolastici i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute da ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi.
Le due Parti si impegnano altresi' ad esaminare la possibilita' di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Universita' o Istituti universitari dei due Paesi, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.

Art. 8

Le due Parti concorderanno periodicamente le attivita' di cooperazione e le aree di ricerca che possono essere considerate di particolare interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici.

Le due Parti stabiliranno di comune accordo le loro priorita' nel perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici.

Al fine di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica le due Parti incoraggeranno:

a. lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;

b. le visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;

c. l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;

d. la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.

Le due Parti promuoveranno anche le relazioni e la collaborazione tra le rispettive organizzazioni e le istituzioni scientifiche e tecnologiche pubbliche o private.

Art. 9

Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, nonché le missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.

Art. 10

Le due Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte, per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

Art. 11

Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformita' con la normativa sulla proprieta' intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.

Art. 12

Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.

Art.13

Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura.

Art. 14

Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Art. 15

Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi archivi e biblioteche, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art. 16

Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radio-televisivi.

Art. 17

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali che si riunira' alternativamente nelle rispettive capitali.

Art. 18

Il presente Accordo sara' ratificato.

Il presente Accordo entrera' in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 19

Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere emendato per iscritto per mutuo consenso.

Ognuna delle Parti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche.

La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 in due originali nelle lingue italiana, lituana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione fara' fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
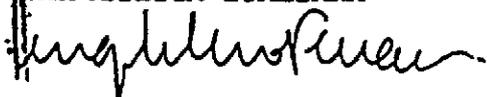
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
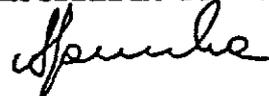
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2620):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 4 novembre 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 novembre 1996, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 26 gennaio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 30 aprile 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2395):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 maggio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 maggio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 15 maggio 1997.

97G0176

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1997, n. 146.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 1997;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Rimodulazione fasce di reddito

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1997 la misura del reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella *D)* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, da valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni è determinata nei seguenti importi:

a) prima fascia: fino a lire 450.000;

b) seconda fascia: da lire 450.001 a lire 2.000.000;

c) terza fascia: da lire 2.000.001 a lire 4.500.000;

d) quarta fascia: oltre lire 4.500.000.

2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contibuti previdenziali nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quello di appartenenza.

3. L'aumento della contribuzione derivante dall'inserimento nelle fasce immediatamente superiori a quella posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per effetto della variazione del limite di reddito di cui al comma 1, può essere, a domanda, frazionato in misura graduale pari ad un sesto per ogni anno, in sei annualità con decorrenza 1° luglio 1997. Il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell'effettivo versamento contributivo.

Art. 2.

Riclassificazione zone svantaggiate

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il complesso delle agevolazioni di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate.

2. La classificazione di cui al comma 1 e la misura delle agevolazioni sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone:

a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993;

b) zone, comprese quelle di cui alla lettera *a)*, svantaggiate in relazione alle condizioni socio-economiche e fisico-ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5*b* del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.

3. In sede di prima attuazione della classificazione di cui al comma 2, ovvero della sua variazione, si dovrà tener conto della necessità di graduare gli impatti delle possibili variazioni positive e negative conseguenti alla riclassificazione medesima.

Art. 3.

Disposizioni in materia contributiva

1. A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori.

2. Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997.

3. L'aliquota del contributo previdenziale a carico dei lavoratori autonomi del comparto agricolo è aumentato di 0,50 punti percentuali per ciascuno degli anni decorrenti dal 1° gennaio 1998 fino al raggiungimento di un aumento complessivo pari a 3 punti percentuali.

4. Al fine di incentivare l'occupazione, sulla base delle risultanze delle effettive maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 e nel limite non superiore ad un quinto delle stesse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, le aliquote contributive a carico del datore di lavoro di cui ai medesimi commi 1 e 2, dovute per l'anno successivo alla verifica delle predette risultanze attive, possono anche essere annualmente ridotte nei territori di cui agli obiettivi 1 e 5*b* del regolamento dell'Unione europea, nei casi di:

a) aziende agricole che abbiano occupato nel corso dell'anno operai agricoli per almeno 1.350 giornate annue dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo ovvero di rapporti di lavoro pluriennali ed interaziendali con occupazione minima annua non inferiore a 157 giornate lavorative, derivanti da convenzioni interaziendali ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e di filiera stipulate presso le commissioni provinciali per la manodopera agricola all'interno del territorio nazionale. Per le aziende diretto-coltivatrici il numero delle giornate annue è ridotto a 1.000. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità ed i criteri delle convenzioni;

b) instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 4.

Salario medio convenzionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n, 389, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) così recita:

«Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici.

Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2, dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;

c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;

d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi; nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5*b* del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;

f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;

g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;

h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore».

— L'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997».

Note all'art. 1:

— La tabella *D)* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) è la seguente:

«TABELLA *D*

Fasce di reddito agrario	Giornate per ogni unità attiva
Prima fascia	156
Seconda fascia	208
Terza fascia	260
Quarta fascia	312».

— Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 è il seguente: «Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo».

Note all'art. 2:

— L'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n, 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) così recita:

«27. In attesa di un organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996.

5-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.

5-*ter*. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro"».

— Il comma 6 dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) così recita: «6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonché per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le ragioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e, per quanto attiene all'art. 6, comma 6, lettera *a)*, anche il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta, tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi con particolare riferimento: alla regolazione del mercato agricolo; alle attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e al controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; alla raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue; al Fondo di solidarietà nazionale, alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agroalimentare ed a quelle della commercializzazione dei prodotti agroalimentari; alla cooperazione agroindustriale e alimentare; all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fitosanitaria; alla omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti».

— Il testo dell'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, è il seguente:

«*Obiettivo n. 1.* — 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.

Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera e delle regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.

Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.

Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguità e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli arrondissements-Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n.1.

2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 è contenuto nell'allegato I.

3. L'elenco delle regioni è valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinché il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra.

4. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare:

la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparità e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socio economici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti;

una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformità delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorità competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonché per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale;

una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonché indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano.

Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purché questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma.

Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'art. 10; i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni.

5. La Commissione valuta i piani proposti, nonché gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi struttutali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:

gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattati, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalità per la valutazione *ex ante*, il controllo e la valutazione *ex post* delle azioni prospettate;

le forme d'intervento;

il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;

la durata di tali interventi.

Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata.

Il quadro comunitario di sogno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione *ex post*.

A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o più piani di cui al paragrafo 4.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5.

7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n. 5*a)*, da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture della pesca».

— Il testo dell'obiettivo n. 5*b)* del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993, è il seguente:

«*Obiettivo n. 5b)*. — 1. Le zone rurali al di fuori delle regioni dell'obiettivo n. 1 che possono beneficiare di un intervento della Comunità a titolo dell'obiettivo n. 5*b)* sono caratterizzate da uno scarso livello di sviluppo socioeconomico, valutato in base al prodotto interno lordo pro capite, e soddisfano inoltre almeno due dei tre seguenti criteri:

a) tasso elevato dell'occupazione agricola sull'occupazione totale;

b) basso livello di reddito agricolo, espresso in particolare in valore aggiunto agricolo per unità di lavoro agricolo (ULA);

c) scarsa densità di popolazione e/o tendenza a consistente spopolamento.

Nel valutare l'ammissibilità delle zone in relazione ai criteri sopra enunciati si tiene conto del parametri socioeconomici che permettono di constatare la gravità della situazione generale delle zone interessate, nonché della sua evoluzione.

2. L'intervento comunitario può estendersi anche ad altre zone rurali situate al di fuori delle regioni dell'obiettivo n. 1, caratterizzate da un basso livello di sviluppo socioeconomico, qualora esse soddisfino uno o più del seguenti criteri:

situazione periferica delle zone o delle isole rispetto ai grandi centri di attività economica e commerciale della Comunità;

sensibilità della zona all'evoluzione del settore agricolo, in particolare nel quadro della riforma della politica agricola comune, valutati sulla base dell'evoluzione del reddito agricolo e del tasso della popolazione attiva agricola;

struttura delle aziende agricole e struttura dell'età della popolazione attiva agricola;

pressioni esercitate sull'ambiente e sullo spazio rurale;

situazione delle zone situate all'interno di zone di montagna o svantaggiate, classificate ai sensi dell'art. 3 della direttiva 75/268/CEE (G.U. 128 del 19 maggio 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE (G.U. n. L. 327 del 24 novembre 1982, pag. 19).

impatto socioeconomico della ristrutturazione del settore della pesca nella zona, misurato secondo criteri obiettivi.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa presa in considerazione delle informazioni comunitarie relative alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri interessati propongono alla Commissione, in base alle disposizioni di detti paragrafi e tenuto conto del principio di concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 5*b)* e le comunicano tutte le informazioni utili al riguardo.

Sulla scorta di questi elementi e della sua valutazione globale delle proposte presentate, tenendo conto delle priorità e delle situazioni nazionali, la Commissione adotta, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e secondo la procedura prevista all'art. 17, l'elenco delle zone ammissibili. La Commissione ne informa il Parlamento europeo.

4. Nella selezione delle zone rurali e nella programmazione dell'intervento dei Fondi, la Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire un'effettiva concentrazione degli interventi nelle zone in cui si registrano i più gravi problemi di sviluppo rurale. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono agevolarla in tale compito.

5. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i piani di sviluppo rurale. Tali piani contengono:

la descrizione della situazione attuale e l'indicazione delle risorse finanziarie mobilizzate e dei principali risultati delle azioni virate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti struttuali comunitari ricevuti, tenendo conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

la descrizione di un'adeguta strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, degli assi principali scelti per lo sviluppo rurale delle zone interessate con la quantificazione dei progressi da realizzare, per quanto la loro natura lo consente, e una valutazione *ex ante* dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle azioni al fine di garantire che esse apportino i vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti alle risorse mobilizzate;

una valutazione *ex ante* della situazione ambientale della regione di cui trattasi e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni di cui sopra, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformità delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni previste per associare le autorità competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonché per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di ambiente;

indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nell'ambito della realizzazione del piano;

l'articolazione, se del caso, con le conseguenze delle riforme della politica agricola comune e della politica comune della pesca.

6. La Commissione valuta i piani proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento, nonché con le disposizioni e le politiche di cui agli articoli 6 e 7. Essa stabilisce, in base a tali piani, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno allo sviluppo rurale per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure previste dall'art. 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:

gli obiettivi di sviluppo rurale, quantificati per quanto la loro natura lo consente; i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario; le modalità di valutazione *ex ante*, sorveglianza e valutazione *ex post* delle azioni previste;

le forme d'intervento;

il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;

la durata di questi interventi.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occcorenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o dalla Commissione di concerto con quest'ultimo, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi in particolare i risultati della sorveglianza e della valutazione *ex post*.

I quadri comunitari di sostegno relativi all'obiettivo n. *5b)* possono citare, a titolo d'informazione, i dati concernenti le azioni di adeguamento delle strutture agrarie relative all'obiettivo n. *5a)*, da realizzare in zone interessate dall'obiettivo n. *5b)*.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5.»

Note all'art. 3:

— Il comma 23 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, così recita: «Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contesuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributi di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istittuto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'art. 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989».

— Per il testo degli obiettivi n. 1 e *5b)* del regolamento CEE del 20 luglio 1993 si veda in nota all'art. 2.

— L'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) così recita:

«Art. 17 (*Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego*). — 1. L'impresa o il grupppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese, nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

2. La convenzione può anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative.

3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima è sottoposta all'approvazione dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.

4. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

5. Gli oneri conseguenti all'attività formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

Nota all'art. 4:

— Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) è il seguente: «1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».

97G0177

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 aprile 1997.

Attuazione della direttiva della Commissione 97/6/CE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1968, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, con il quale è stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo attraverso il decreto 26 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 1996;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, nonché l'art. 12, comma 1, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la direttiva 97/6/CE della Commissione, che modifica la direttiva 70/524/CEE nella parte relativa all'allegato I;

Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria;

Visto l'art. 6, *sub n)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 105

ALLEGATO

L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, è modificato come segue:

nella parte A «Antibiotici», la posizione n. E 715 «Avoparcina» con tutte le indicazioni ad essa corrispondenti (denominazione chimica, descrizione, specie animale o categoria di animali, età massima, tenore minimo, tenore massimo, altre disposizioni) è soppressa.

97A4503

DECRETO 4 giugno 1997.

Rettifica al decreto UAC/C n. 12/1996 concernente la specialità medicinale Norvir.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto UAC/C n. 12/1996 del 26 novembre 1996 concernente la specialità medicinale Norvir autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/016/001 NORVIR 80 mg/ml - soluzione orale - 5 flaconi da 90 ml - via orale;

EU/1/96/016/002 NORVIR 100 mg - capsule - 4 flaconi contenenti 84 capsule - via orale;

Considerato che occorre procedere alla EU/1/96/016/001 NORVIR 80 mg/ml - soluzione orale - 5 flaconi da 90 ml - via orale; EU/1/96/016/002 NORVIR 100 mg - capsule - 4 flaconi contenenti 84 capsule - via orale; rettifica del nome del principio attivo erroneamente riportato;

Decreta:

Il nome del principio attivo della specialità medicinale Norvir nelle confezioni:

EU/1/96/016/001 NORVIR 80 mg/ml - soluzione orale - 5 flacon da 90 ml - via orale;

EU/1/96/016/002 NORVIR 100 mg - capsule - 4 flaconi contenenti 84 capsule - via orale,

è «Ritonavir».

Il presente decreto, che viene notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A4502

ORDINANZA 4 giugno 1997.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 relativa al divieto di pratiche di clonazione umana o animale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza in data 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo successivo con la quale, in considerazione dell'allarmante diffondersi di notizie di stampa su ripetuti episodi di clonazione di specie animali e di dichiarazioni scientifiche sulla possibilità di estendere le metodiche relative a tale pratica alla specie umana, è stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale;

Considerato che la perdurante mancanza di qualsiasi regolamentazione in materia di clonazione umana o animale può comportare sperimentazione e interventi, senza alcuna garanzia di tutela della salute pubblica;

Rilevato che, anche sulla base del lavoro svolto dalla commissione di studio appositamente istituita, l'ufficio legislativo del Ministero della sanità ha elaborato uno schema di disegno di legge già diramato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altre amministrazioni interessate;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le ragioni per prorogare l'efficacia della predetta ordinanza del 5 marzo 1997;

Ordina:

Art. 1.

Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza, datata 5 marzo 1997, con la quale è stato disposto il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale, è prorogata per la durata di novanta giorni.

Art. 2.

La presente ordinanza, che sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 256

97A4599

ORDINANZA 4 giugno 1997.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 ottobre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza in data 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo successivo, con la quale, in considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Considerato che la perdurante mancanza di ogni regolamentazione in materia, in quanto potenzialmente in grado di estendere in modo incontrollato, se non ingannevole, i casi di cessione di gameti o di altro materiale genetico, può determinare, seri rischi per l'integrità delle persone e, più in generale, per la salute pubblica;

Considerato che numerose proposte di legge in materia di procreazione assistita sono all'esame della XII commissione della Camera dei deputati, la quale ha proceduto alla nomina di un comitato ristretto per la redazione di un testo unificato;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le ragioni per prorogare l'efficacia della predetta ordinanza del 5 marzo 1997 e che, in attesa della disciplina legislativa, è necessario vietare la pratica di tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di centri che non hanno ottemperato al disposto dell'art. 3 della medesima ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani, è prorogata per la durata di novanta giorni;

Art. 2.

È vietata la pratica di tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di centri che non hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 3, dell'ordinanza del 5 marzo 1997.

Art. 3.

La presente ordinanza, che sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 1997
Registro 1 Sanità, foglio n. 257

97A4600

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 giugno 1997.

Disposizioni in materia di tesoreria unica e trasferimenti erariali agli enti locali.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, sono disciplinati modalità e termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle comunità montane;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'accreditamento ai predetti enti locali delle somme attribuite dal Ministero dell'interno per l'anno 1997 a valere sul fondo ordinario, fondo consolidato, fondo perequativo, fondo per lo sviluppo degli investimenti e fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

Considerato che, in aggiunta ai trasferimenti sopra richiamati, il Ministro dell'interno è tenuto nell'anno 1997 ad attribuire ai medesimi enti locali ulteriori trasferimenti;

Considerato che la procedura di accreditamento stabilita dall'art. 9 della citata legge n. 30 del 1997 costituisce una disciplina speciale che, seppure dettata esclusivamente per i fondi ivi indicati dovuti per l'anno 1997 agli enti locali, è preordinata a determinare i criteri di accreditamento dei trasferimenti comunque dovuti agli enti locali;

Ravvisata l'opportunità di estendere detta procedura di accreditamento anche ai trasferimenti non contemplati dal richiamato art. 9 ma che il Ministero dell'interno è comunque tenuto ad attribuire nel corso dell'anno 1997;

Considerata l'opportunità di emanare disposizioni di attuazione del citato art. 3, comma 214, della legge n. 662 del 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. La procedura di accreditamento dei trasferimenti statali di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si applica anche ai trasferimenti, diversi da quelli ivi indicati, che il Ministero dell'interno è tenuto ad attribuire nell'anno 1997 alle province, ai comuni e alle comunità montane. Una volta determinati gli importi dovuti ai singoli enti il Ministero dell'interno provvede a darne tempestiva comunicazione alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

97A4505

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 592, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 448/97 del 9 maggio 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Catania ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania in data 11 aprile 1997 per sciopero del personale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Catania in data 11 aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4488

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 maggio 1997.

Elenco delle norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459: «Regolamento per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle medesime».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Viste le direttive del Consiglio 89/392/CEE del 14 luglio 1989, 91/368/CEE del 20 giugno 1991, 94/44/CEE del 14 giugno 1993 e 93/68/CEE del 22 luglio 1993 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle medesime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, di attuazione delle direttive sopra citate;

Visto il comma 2 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee;

Visti i titoli ed i riferimenti delle norme armonizzate europee pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'allegato elenco riepilogativo delle norme nazionali esistenti che traspongono le norme armonizzate europee in materia di macchine.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

89/392/CEE
Direttiva Macchine

Riferimento CEN	Norma UNI	
EN 115:1995	UNI EN 115:1997	Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di scale mobili e marciapiedi mobili
EN 289:1993	UNI EN 289:1994	Macchine per gomma e materie plastiche - Presse a compressione e per trasferimento (transfer) - Requisiti di sicurezza per la progettazione
EN 292-1:1991	UNI EN 292-1:1992	Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Terminologia, metodologia di base
EN 292-2:1991	UNI EN 292-2:1992	Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Specifiche e principi tecnici
EN 292-2/A1:1995	UNI EN 292-2/A1:1995	Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Specifiche e principi tecnici
EN 294:1992	UNI EN 294:1993	Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori
EN 349:1993	UNI EN 349:1994	Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
EN 418:1992	UNI EN 418:1994	Sicurezza del macchinario - Dispositivi di arresto d'emergenza, aspetti funzionali - Principi di progettazione
EN 422:1995	UNI EN 422:1997	Macchine per gomma e materie plastiche - Sicurezza - Macchine per soffiaggio per la produzione di corpi cavi - Requisiti per la progettazione e la costruzione
EN 457:1992	UNI EN 457:1993	Sicurezza del macchinario - Segnali acustici di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove
EN 474-1:1994	UNI EN 474-1:....	Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti generali
EN 474-2:1996	UNI EN 474-2:....	Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per apripista
EN 474-3:1996	UNI EN 474-3:....	Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per caricatori
EN 474-4:1996	UNI EN 474-4:....	Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per terne
EN 474-5:1996	UNI EN 474-5:....	Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per escavatori idraulici
EN 474-6:1996	UNI EN 474-6:....	Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per autoribaltabili
EN 500-1:1995	UNI EN 500-1:1997	Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Requisiti generali
EN 500-2:1995	UNI EN 500-2:1997	Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Requisiti specifici per frese stradali
EN 500-3:1995	UNI EN 500-3:1997	Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Requisiti specifici per macchine per la stabilizzazione del suolo
EN 500-4:1995	UNI EN 500-4:1997	Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Requisiti specifici per compattatori

EN 500-5:1995	UNI EN 500-5:1997	Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Requisiti specifici per taglia-giunti
EN 528:1996	UNI EN 528:....	Trasloelevatori - Sicurezza
EN 563:1994	UNI EN 563:1995	Sicurezza del macchinario - Temperature delle superficie di contatto - Dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperatura per le superficie calde
EN 608:1994	UNI EN 608:1996	Macchine agricole e forestali - Motoseghe a catena portatili - Sicurezza
EN 614-1:1995	UNI EN 614-1:1997	Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Terminologia e principi generali
EN 626-1:1994	UNI EN 626-1:1996	Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine - Principi e specifiche per i costruttori di macchine
EN 626-2:1996	UNI EN 626-2:....	Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dal macchinario - Metodologia per la definizione delle procedure di verifica
EN 627:1995	UNI EN 627:1997	Regole per la registrazione dei dati e la sorveglianza di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili
EN 632:1995	UNI EN 632:....	Macchine agricole - Mietitrebbiatrici e macchine per la raccolta del foraggio - Sicurezza
EN 690:1994	UNI EN 690:1997	Macchine agricole - Spandiletame - Sicurezza
EN 703:1995	UNI EN 703:....	Macchine agricole - Desilatrici - Sicurezza
EN 774:1996	UNI EN 774:....	Macchine da giardinaggio - Tosasiepi portatili con motore incorporato - Sicurezza
EN 775:1992	UNI EN 775:1994	Robot industriali di manipolazione - Sicurezza
EN 786:1996	UNI EN 786:....	Macchine da giardinaggio - Tagliabordi e tagliaerba elettrici portatili e con conducente a piedi - Sicurezza meccanica
EN 791:1995	UNI EN 791:....	Macchine perforatrici - Sicurezza
EN 818-1:1996	UNI EN 818-1:....	Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Condizioni generali di accettazione
EN 818-2:1996	UNI EN 818-2:....	Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Catena di tolleranza media per brache di catena - Grado 8
EN 818-4:1996	UNI EN 818-4:....	Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Brache di catena - Grado 8
EN 842:1996	UNI EN 842:....	Sicurezza del macchinario - Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove
EN 982:1996	UNI EN 982:....	Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Oleoidraulica
EN 983:1996	UNI EN 983:....	Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Pneumatica
EN 996:1995	UNI EN 996:1997	Apparecchiature di palificazione - Requisiti di sicurezza
EN 1012-1:1996	UNI EN 1012-1:....	Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Compressori
EN 1012-2:1996	UNI EN 1012-2:....	Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Pompe per vuoto

EN 1033:1995	UNI EN 1033:1997	Vibrazioni al sistema mano-braccio - Misurazione in laboratorio delle vibrazioni all'impugnatura di macchine condotte a mano - Generalità
EN 1037:1995	UNI EN 1037:1997	Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso
EN 1088:1995	UNI EN 1088:....	Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta
EN 1093-3:1996	UNI EN 1093-3:....	Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Portata di emissione di uno specifico inquinante - Metodo di prova al banco tramite l'inquinante reale
EN 1093-4:1996	UNI EN 1093-4:....	Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Rendimento della captazione di un impianto di aspirazione - Metodo mediante l'uso di traccianti
EN 1152:1994	UNI EN 1152:1997	Trattrici e macchine agricole e forestali - Protezioni per alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) - Prove di usura e resistenza
EN ISO 3450:1996	UNI EN ISO 3450:1997	Macchine movimento terra - Sistemi di frenatura delle macchine su ruote gommate - Requisiti prestazionali e metodi di prova
EN ISO 3457:1995	UNI EN ISO 3457:....	Macchine movimento terra - Ripari e schermi - Definizioni e prescrizioni
EN ISO 3743-1:1995	UNI EN ISO 3743-1:....	Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore - Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Metodo di comparazione per camere di prova a pareti rigide
EN ISO 3743-2:1996	UNI EN ISO 3743-2:....	Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora - Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Metodi in camere riverberanti speciali
EN ISO 3744:1995	UNI EN ISO 3744:....	Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora - Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente
EN ISO 3746:1995	UNI EN ISO 3746:....	Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora - Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente
EN ISO 6682:1995	UNI EN ISO 6682:....	Macchine movimento terra - Zone di conforto e raggiungibilità dei comandi
EN ISO 7235:1995	UNI EN ISO 7235:....	Acustica - Metodi di misurazione per silenziatori inseriti nei canali - Attenuazione sonora, rumore endogeno e perdite di carico
EN ISO 8662-4:1995	UNI EN ISO 8662-4:....	Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Smerigliatrici
EN ISO 8662-6:1995	UNI EN ISO 8662-6:1997	Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Trapani a percussione

EN ISO 9614-1:1995	UNI EN ISO 9614-1:....	Acustica - Determinazione del livello di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico - Misurazione per punti discreti
EN ISO 11111:1995	UNI EN ISO 11111:....	Requisiti di sicurezza per macchinario tessile
EN ISO 11145:1994	UNI EN ISO 11145:1997	Ottica e strumenti ottici - Laser e sistemi laser - Vocabolario e simboli
EN ISO 11200:1995	UNI EN ISO 11200:....	Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Linee guida per l'uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni
EN ISO 11201:1995	UNI EN ISO 11201:....	Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni - Metodo tecnico progettuale in campo sonoro praticamente libero su un piano riflettente
EN ISO 11202:1995	UNI EN ISO 11202:....	Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni - Metodo di controllo in sito
EN ISO 11203:1995	UNI EN ISO 11203:....	Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora
EN ISO 11204:1995	UNI EN ISO 11204:....	Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni - Metodo richiedente correzioni ambientali
EN ISO 11546-1:1995	UNI EN ISO 11546-1:....	Acustica - Determinazione delle prestazioni acustiche di cappottature - Misurazioni di laboratorio (ai fini della dichiarazione)
EN ISO 11546-2:1995	UNI EN ISO 11546-2:....	Acustica - Determinazione delle prestazioni acustiche di cappottature - Misurazioni in opera (ai fini dell'accettazione e della verifica)
EN ISO 11691:1995	UNI EN ISO 11691:....	Acustica - Determinazione dell'attenuazione sonora dei silenziatori in canali senza flusso - Metodo di laboratorio
EN 23741:1991	UNI EN 23741:1992	Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi dalle sorgenti di rumore - Metodo di laboratorio in camera riverberante per le sorgenti di rumore ad ampio spettro
EN 23742:1991	UNI EN 23742:1992	Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore - Metodo di laboratorio in camera riverberante per sorgenti di rumore con bande tonali e bande strette
EN 25136:1993	UNI EN 25136:1995	Acustica - Determinazione della potenza sonora immessa in un condotto da ventilatori - Metodo con ventilatore inserito in condotto
EN 28094:1994	UNI EN 28094:1995	Nastri trasportatori rinforzati con cavi di acciaio - Prova di adesione della copertura al nucleo
EN 28662-1:1992	UNI EN 28662-1:1993	Macchine utensili portatili - Misure delle vibrazioni sull'impugnatura - Generalità

EN 28662-2:1994	UNI EN 28662-2:....	Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Martelli sbavatori e rivettatori
EN 28662-2/A1:1995	*L'aggiornamento è compreso nella UNI EN 28662-2*	
EN 28662-3:1994	UNI EN 28662-3:....	Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Martelli perforatori e rotativi
EN 28662-3/A1:1995	*L'aggiornamento è compreso nella UNI EN 28662-3*	
EN 28662-5:1994	UNI EN 28662-5:....	Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Martelli demolitori e picconatori
EN 28662-5/A1:1995	*L'aggiornamento è compreso nella UNI EN 28662-5*	
EN 30326-1:1994	UNI EN 30326-1:1997	Vibrazioni meccaniche - Metodo di laboratorio per la valutazione delle vibrazioni sui sedili dei veicoli - Requisiti di base
EN 31252:1994	UNI EN 31252:1997	Laser e sistemi laser - Dispositivi laser - Requisiti minimi per la documentazione
EN 31253:1994	UNI EN 31253:1997	Laser e sistemi laser - Dispositivi laser - Interfacce meccaniche
EN 60204-1:1992	*Di competenza CEI*	

97A4487

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 maggio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lunigiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Villafranca Lunigiana, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 ottobre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Lunigiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villafranca Lunigiana, (Massa), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporrre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva del Ministro, prot. n. 61469/G/26, del 14 aprile 1997, che sostituisce integralmente la prercedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «Lunigiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villafranca Lunigiana (Massa), costituita per rogito notaio dott. Arnaldo Brunelli in data 26 aprile 1961, rep. n. 1667, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Alessandra Botto, nata a Pontremoli (Massa) il 16 agosto 1959 ed ivi residente in via Mazzini n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A4507

DECRETO 23 maggio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Matilde - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sannicandro Garganico, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 18 dicembre 1996 con la quale il tribunale di Lucera ha dichirato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa agricola Matilde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporrre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la direttiva del Ministro, prot. n. 61469/G/26, del 14 aprile 1997, che sostituisce integralmente la prercedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola Matilde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), costituita per rogito notaio dott. Matteo Torelli, in data 5 marzo 1980, rep. n. 7429, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Raffaele Ferrandino, nato a Foggia il 22 novembre 1926, ed ivi residente in via Girolamo Calvanese, 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A4508

DECRETO 23 maggio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Arredotecnica - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Marsciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 luglio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Arredotecnica - Società cooperativa artigianale a responsabilità limitata», con sede in Marsciano (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporrre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva del Ministro, prot. n. 61469/G/26, del 14 aprile 1997, che sostituisce integralmente la prercedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La società cooperativa «Arredotecnica - Società cooperativa artigianale a responsabilità limitata», con sede in Marsciano (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Sergio Ludovici, in data 18 dicembre 1988, rep. n. 56.041, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Carlo Lorenzini, nato a Perugia il 29 novembre 1959 ed ivi residente in via degli Olivi, 48/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A4509

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 maggio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Caserta e Napoli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 9 gennaio 1997 all'11 gennaio 1997 nella provincia di Caserta;

piogge alluvionali dal 9 gennaio 1997 all'11 gennaio 1997 nella provincia di Napoli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interazienzali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interazienzali, opere di bonifica nei sottoelen-

cati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Caserta:

piogge persistenti del 9 gennaio 1997, del 10 gennaio 1997, dell'11 gennaio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Maddaloni;

piogge persistenti del 9 gennaio 1997, del 10 gennaio 1997, dell'11 gennaio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Cancello ed Arnone, Capua, Carinola, Casal di Principe, Castel Volturno, Francolise, Grazzanise, Mondragone, San Tammaro, Santa Maria La Fossa, Sparanise, Villa Literno;

Napoli:

piogge alluvionali dal 9 gennaio 1997 all'11 gennaio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense;

piogge alluvionali dal 9 gennaio 1997 all'11 gennaio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio del comune di Pimonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1997

Il Ministro: PINTO

97A4445

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 30 maggio 1997.

Modificazioni alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci DGM 73F - Autorizzazioni Paesi terzi.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - DGM 73F Autorizzazioni Paesi terzi - », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di semplificare i controlli ai quali sono tenuti gli organi istituzionalmente preposti e di procedere ad un riordino dei modelli autorizzativi;

Decreta:

Art. 1.

Il modello DGM 73F, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - autorizzazioni Paesi terzi - viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa in alto a sinistra del biennio di validità;

fondino retinato di tipo figurato di colore ocra.

Tutte le altre caratteristiche rimarranno invariate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

Il direttore generale: BERRUTI

97A4451

DECRETO 30 maggio 1997.

Modificazioni alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci DGM 73H - Autorizzazioni di transito.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - DGM 73H Autorizzazioni di transito - », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di semplificare i controlli ai quali sono tenuti gli organi istituzionalmente preposti e di procedere ad un riordino dei modelli autorizzativi;

Decreta:

Art. 1.

Il modello DGM 73H, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - autorizzazioni di transito - viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa in alto a sinistra del biennio di validità;

fondino retinato di tipo figurato di colore azzurro.

Tutte le altre caratteristiche rimarranno invariate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

Il direttore generale: BERRUTI

97A4450

DECRETO 30 maggio 1997.

Modificazioni alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci DGM 73D - Autorizzazioni triangolari.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - DGM 73D Autorizzazioni triangolari - », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di semplificare i controlli ai quali sono tenuti gli organi istituzionalmente preposti e di procedere ad un riordino dei modelli autorizzativi;

Decreta:

Art. 1.

Il modello DGM 73D, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - autorizzazioni triangolari - viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa in alto a sinistra del biennio di validità;

fondino retinato di tipo figurato di colore giallo.

Tutte le altre caratteristiche rimarranno invariate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

Il direttore generale: BERRUTI

97A4449

DECRETO 30 maggio 1997.

Modificazioni alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci DGM 73C - Autorizzazioni di destinazione/transito.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - DGM 73C Autorizzazioni di destinazione/transito - », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di semplificare i controlli ai quali sono tenuti gli organi istituzionalmente preposti e di procedere ad un riordino dei modelli autorizzativi;

Decreta:

Art. 1.

Il modello DGM 73C, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - autorizzazioni di destinazione/transito - viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa in alto a sinistra del biennio di validità;

fondino retinato di tipo figurato di colore rosa.

Tutte le altre caratteristiche rimarranno invariate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

Il direttore generale: BERRUTI

97A4448

DECRETO 30 maggio 1997.

Modificazioni alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci DGM 73B - Autorizzazioni frontaliere.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - DGM 73B Autorizzazioni frontaliere - », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di semplificare i controlli ai quali sono tenuti gli organi istituzionalmente preposti e di procedere ad un riordino dei modelli autorizzativi;

Decreta:

Art. 1.

Il modello DGM 73B, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - autorizzazioni frontaliere - viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa in alto a sinistra del biennio di validità;

fondino retinato di tipo figurato di colore arancio.

Tutte le altre caratteristiche rimarranno invariate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

Il direttore generale: BERRUTI

97A4447

DECRETO 30 maggio 1997.

Modificazioni alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci DGM 73A - Autorizzazioni bilaterali.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - DGM 73A Autorizzazioni bilaterali - », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1995, parte I;

Ravvisata la necessità di semplificare i controlli ai quali sono tenuti gli organi istituzionalmente preposti e di procedere ad un riordino dei modelli autorizzativi;

Decreta:

Art. 1.

Il modello DGM 73A, autorizzazione per il trasporto internazionale di merci - autorizzazioni bilaterali - viene modificato nelle caratteristiche tecniche finali come segue:

stampa in alto a sinistra del biennio di validità;

fondino retinato di tipo figurato di colore verde.

Tutte le altre caratteristiche rimarranno invariate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

Il direttore generale: BERRUTI

97A4446

DECRETO 2 giugno 1997.

Nuovo modello della patente di guida.

IL DIRIGENTE GENERALE

CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto l'allegato I del decreto ministeriale 8 agosto 1994 che recepisce la direttiva 91/439/CEE, concernente la patente di guida;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Le nuove patenti di guida, stampate su supporto avente caratteristiche conformi a quelle indicate nel decreto dirigenziale del 26 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1995, hanno la configurazione conforme al modello allegato.

Art. 2.

Le patenti di cui al comma 1 saranno rilasciate dagli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a partire dal 1° giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1997

Il direttore generale: BERRUTI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 maggio 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Antonio Gramsci, nel 60° anniversario della morte, nel valore di L. 850.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, integrato con decreti del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997 e 7 aprile 1997, che prevede, fra l'altro, l'emissione di un francobollo commemorativo di Antonio Gramsci, nel 60° anniversario della morte;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo commemorativo di Antonio Gramsci, nel 60° anniversario della morte, nel valore di L. 850.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 24×40; formato stampa: mm 20×36; dentellatura: 14; colori quadricromia; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta rappresenta una composizione che riproduce la firma autografa di Antonio Gramsci posta sulla prima pagina del primo dei quaderni da lui utilizzati in carcere, per la stesura delle note politiche, filosofiche e letterarie. Fascicoli ordinati e filologicamente sistemati nel dopoguerra e conosciuti, nel loro insieme, come *Quaderni del carcere.* Completano il francobollo le leggende «QUADERNI DEL CARCERE», «1891 ANTONIO GRAMSCI 1937», il valore «850» e la scritta «ITALIA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1997

Il Segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A4433

DECRETO 19 maggio 1997.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale per l'interno celebrativa del 50° anniversario della fondazione dell'Unione filatelica siciliana, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra i Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997 che prevede, fra l'altro, l'emissione di un un intero postale celebrativo del 50° anniversario della fondazione dell'Unione filatelica siciliana;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emessa, nell'anno 1997, una cartolina postale per l'interno celebrativa del 50° anniversario della fondazione dell'Unione filatelica siciliana, nel valore di L. 750.

La cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 gr/mq; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia; tiratura: quattrocentomila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca in alto, a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che riproduce, su fondo di vari colori, il logo dell'anniversario «50° UNIONE FILATELICA SICILIANA»; nella cifra «0» è raffigurato, visto sotto una lente di ingrandimento, il francobollo «2 grana» emesso il 1° gennaio 1859 per i «Dominj) di là del Faro» del Regno delle Due Sicilie. Completano l'impronta di affrancatura la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

In basso a destra si trovano tre righe continue e tre riquadri, di colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale in azzurro delimitano due riquadri; in alto sono poste, in colore azzurro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» accompagnate da tre righe punteggiate; in basso è riprodotto il logo della manifestazione filatelica «PALERMO EXPOFIL '97» con la scritta «FIERA DEL MEDITERRANEO 25/27-4-97».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1997

Il Segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A4434

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 20 maggio 1997.

Mobilizzazione infragiornaliera della riserva obbligatoria.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre, a fini di regolazione monetaria, la costituzione di una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa e di fissare le modalità di movimentazione delle somme depositate;

Visti i propri provvedimenti 27 maggio 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1994) e 17 ottobre 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 1996) emanati in attuazione dell'art. 10 sopra richiamato;

Considerata l'esigenza di garantire alle banche la liquidità infragiornaliera per il regolamento su base lorda dei pagamenti di maggior importo;

Dispone:

Art. 1.

Mobilizzazione infragiornaliera della riserva obbligatoria

Le banche possono movimentare in corso di giornata la riserva obbligatoria costituita presso la Banca d'Italia per un importo corrispondente al 10 per cento della riserva dovuta in aggiunta alla movimentazione consentita dal combinato disposto dell'art. 5, comma 2, del provvedimento 27 maggio 1994 e dell'art. 1 del provvedimento 17 ottobre 1996 richiamati nel preambolo.

La percentuale di cui al comma precedente potrà essere modificata temporaneamente in corso di giornata, al fine di agevolare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. In tal caso, esclusa ogni altra forma di pubblicità legale, qualora la modifica riguardi tutte le banche, la Banca d'Italia provvederà a darne comunicazione tramite circuito informativo telematico; qualora la stessa riguardi singole banche, viceversa, queste saranno avvertite per le vie brevi.

Art. 2.

Obbligo di rientro

Le somme utilizzate in corso di giornata ai sensi dell'articolo precedente devono essere restituite alla Banca d'Italia entro il limite della giornata medesima.

Art. 3.

Inadempienze dall'obbligo di rientro

In caso di inadempienza all'obbligo di rientro la mobilizzazione infragiornaliera della riserva obbligatoria per la singola banca non può essere sospesa, anche a tempo indeterminato. La sospensione è disposta con provvedimento motivato e ha effetto dal giorno

seguente a quello di comunicazione del relativo provvedimento salvo una decorrenza successiva indicata nel provvedimento stesso.

Non è considerata inadempiente all'obbligo di rientro la banca che, avendo rispettato tale obbligo nell'ultimo giorno lavorativo di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria, risulti inadempiente al medesimo all'inizio del periodo di mantenimento successivo qualora questo coincida con uno o più giorni non lavorativi.

Art. 4.

Decorrenza e pubblicazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore a partire dal 23 giugno 1997.

Roma, 20 maggio 1997

Il Governatore: FAZIO

97A4520

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto della società Geas Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. o, in forma abbreviata, Geas assicurazioni S.p.a., in Firenze.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

VISTO, in particolare, l'art. 40 del predetto decreto legislativo n. 175/1995 che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Geas Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. o, in forma abbreviata, Geas assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, ed il successivo provvedimento autorizzativo;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Geas Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. tenutasi il 31 gennaio 1997, nel corso della quale è stato deliberato di modificare: l'art. 6, introducendo una nuova disciplina dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione di azioni, l'art. 7, relativamente alle maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere assembleari, gli articoli 12, 13 e 15 in merito, tra l'altro, alle attribuzioni non delegabili al consiglio di amministrazione, alle modalità di convocazione ed alle maggioranze necessarie per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, gli articoli 17 e 18 relativi alla rappresentanza legale ed alla firma sociale nonché di sopprimere gli articoli 6-*bis* e 27 relativi, rispettivamente, all'esercizio del diritto di prelazione in caso di trasferimento di azioni o di aumento di capitale sociale ed alla nomina di un collegio di arbitratori in caso di contestazioni che possono insorgere fra gli azionisti e la società;

Visto il decreto di omologa del 19 marzo 1997 relativo alla suddetta riunione in seduta straordinaria del 31 gennaio 1997, rilasciato dal presidente del tribunale di Firenze e trasmesso dall'impresa in data 28 aprile 1997;

Vista la comunicazione in data 28 aprile 1997 effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Geas Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. o, in forma abbreviata, Geas assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, con le modifiche apportate agli articoli 6, 7, 12, 13, 15, 17 e 18 nonché la soppressione degli articoli 6-*bis* e 27 di cui alla citata delibera assembleare del 31 gennaio 1997.

Roma, 2 giugno 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A4521

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 30 aprile 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con reggio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1992, con il quale sono inseriti nella tabella XLII, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi universitari ed è aggiunta la tabella XLIII recante gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitari dell'area economica;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1995 relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di economia in particolare l'art. 4, lettera *a)*, art. 9, ultimo comma, ed art. 18;

Visto il proprio decreto del 30 ottobre 1993 con il quale si inserisce nello statuto dell'Università di Ancona al titolo 5, art. 5.2.1, il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

Considerato che presso l'Ateneo è in fase di elaborazione lo statuto ai sensi dell'art. 16 della legge n. 168/1989 e che pertanto non è ancora avviato l'iter procedimentale per l'approvazione del regolamento didattico di Ateno previsto dall'art. 11 della legge n. 341/1990 richiamato dal decreto ministeriale di cui in premessa;

Vista la delibera della facoltà di economia dell'8 marzo 1995 con la quale si propone che all'art. 3 dello statuto del diploma in economia ed amministrazione delle imprese dopo la frase «Il piano degli studi per il conseguimento del diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese deve comprendere 3 insegnamenti dell'area giuridica e almeno 2 insegnamenti dell'area matematico-statistica» venga inserito il seguente testo: «Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti con titoli ed esperienze professionali documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982».

Verificato che tale proposta non risulta riportata nel decreto ministeriale del 31 luglio 1992, tabella XLIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'aera economica;

Ritenuto necessario prevedere nell'ordinamento del diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese la possibilità di ricorrere ad esperienze e professionalità esterne relativamente ai moduli dell'area professionale;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo intese ad ottenere:

all'art. 5.2.1 relativo al diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese:

l'inserimento dopo la frase: «Il piano degli studi per il conseguimento del diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese deve comprendere 3 insegnamenti dell'area giuridica e almeno 2 insegnamenti dell'area matematico-statistica» del seguente testo:

«Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti con titoli ed esperienze professionali documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982»;

la sostituzione al punto 2, lettera *a)*, con il seguente testo:

«quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia»;

l'aggiunta al punto 3 ultimo comma:

«nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere».

l'abrogazione del punto 10.

Viste le delibere degli organi accademici di questa Università con le quali si chiede:

l'inserimento nella tabella XLIII - corsi di diploma universitario dell'area economica del decreto ministeriale 31 luglio 1992 del testo sopra citato;

Vista la nota ministeriale prot. n. 27 del 21 gennaio 1997 con la quale si trasmette il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale e si invita questa Università a predisporre il provvedimento di competenza;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 novembre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

all'art. 5.2.1. relativo al diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese:

al punto 2, la lettera *a)* è sostituita con il seguente testo: «quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia»;

al punto 3, ultimo comma, viene aggiunto il seguente testo: «nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere».

viene inserito dopo la frase: «Il piano degli studi per il conseguimento del diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese deve comprendere 3 insegnamenti dell'area giuridica e almeno 2 insegnamenti dell'aera matematico-statistica» il seguente testo: «Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti con titoli ed esperienze professionali documenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982»;

il punto 10 viene abrogato.

Ancona, 30 aprile 1997

Il rettore: PACETTI

97A4464

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 26 maggio 1997, n. **149569.**

Legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 30. Circolare esplicativa per la compilazione del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa delle Università.

Alle Università

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Alle ragionerie provinciali dello Stato

In attuazione di quanto disposto dall'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - così come modificato dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - è stato determinato con decreto del Ministro del tesoro del 3 febbraio 1997 lo schema-tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa che le università sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro, ai sensi del comma 5, dell'art. 30 della citata normativa.

Pertanto, le università dovranno inoltrare, per il tramite del proprio tesoriere (istituto incaricato del servizio di cassa), alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, il prospetto compilato in ogni sua parte entro la scadenza prevista dal citato art. 30, e che di seguito si richiamano:

per le previsioni del nuovo esercizio e i risultati di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente, entro il mese di gennaio;

per le successive revisioni delle previsioni annuali ed i risultati di cassa a tutto il trimestre precedente entro i mesi di aprile, luglio e ottobre.

L'esigenza di evitare possibili incertezze e consentire un esatto consolidamento dei conti pubblici richiede che il contenuto del prospetto risponda rigidamente alle istruzioni fornite negli allegati «A», «B» e «C» alla presente circolare.

In ordine alla trasmissione dei prospetti, giova richiamare l'attenzione di codesti Enti sulle disposizioni sanzionatorie previste dagli ultimi commi degli articoli 30 e 32 della citata legge n. 468, che, in caso di inadempienza (intesa come mancato invio del prospetto, come ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge, o come mancato rispetto delle direttive emanate con la presente circolare), stabiliscono, rispettivamente, la sospensione di qualsiasi versamento a carico del bilancio dello Stato e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Tenuto conto delle esigenze di organizzazione e di messa a regime della rilevazione da parte delle università e dei loro tesorieri, si consente che, per la prima rilevazione da trasmettere (relativa alle previsioni 1997 e ai flussi di cassa al 30 giugno 1997), il prospetto possa pervenire alle ragionerie provinciali dello Stato entro il mese di agosto 1997.

Per ogni eventuale chiarimento potranno essere presi contatti con lo scrivente ufficio (ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Divisione VI - via XX Settembre 97 - Roma - tel. 06/47613790; fax 06/4814027) o con le competenti ragionerie provinciali dello Stato.

Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO "A"

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DI RILEVAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA DELLE UNIVERSITÀ.

1. Modalità di compilazione e di trasmissione del prospetto

1.1. ***Compilazione***: il prospetto deve essere compilato in ogni sua parte (in caso di mancanza di cifre dovrà essere inserito lo zero), in modo tale che sia certa la quadratura ai vari livelli di somme. Particolare attenzione deve essere rivolta agli arrotondamenti, ricordando che i valori devono essere espressi in milioni di lire.

1.2. ***Trasmissione***: il modello compilato deve essere inoltrato dalle Università, per il tramite dei propri tesorieri, alle Ragionerie Provinciali dello Stato competenti per territorio: al riguardo, si precisa che la mancata trasmissione del prospetto o eventuali ritardi nella stessa anche se imputabili al Tesoriere, sono considerati come inadempienze dell'Università. Si rappresenta, altresì, che al fine di ridurre i tempi di trasmissione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i prospetti in questione possono essere trasmessi alle competenti Ragionerie Provinciali dello Stato, anche via FAX (in particolare modo nei casi in cui si stia approssimando la scadenza dei termini per l'invio), per cui si invitano i Tesorieri degli Enti ad attivarsi per conoscere gli elementi necessari per usufruire di tale modalità di trasmissione; i Tesorieri dovranno comunque provvedere all'invio dei prospetti in originale entro tempi ravvicinati rispetto alla scadenza. Si sottolinea, altresì, l'opportunità da parte dei Tesorieri delle Università e da parte degli Uffici delle Ragionerie Provinciali dello Stato di comunicare reciprocamente i responsabili dei procedimenti e tutte quelle

informazioni che possono essere utili al conseguimento di un migliore risultato dell'indagine.

2. Intestazione del prospetto

2.1. ***Esercizio e periodo***: si deve indicare l'anno ed il periodo a cui si riferiscono i dati di cassa (ricordando che trattasi di dati cumulati), secondo il seguente schema esemplificativo:

- esercizio: **97**; periodo: **3** - (da inviare entro il 31 agosto 1997)
  previsioni di cassa 1997 aggiornate
  riscossioni e pagamenti dal 1^ gennaio al 30 giugno 1997;
- esercizio: **97**; periodo: **4** - (da inviare entro il 31 ottobre 1997)
  previsioni di cassa 1997 aggiornate
  riscossioni e pagamenti dal 1^ gennaio al 30 settembre 1997
- esercizio: **98**; periodo: **1** - (da inviare entro il 31 gennaio 1998)
  previsioni di cassa 1998
  riscossioni e pagamenti dal 1^ gennaio al 31 dicembre 1997
- esercizio: **98**; periodo: **2** - (da inviare entro il 30 aprile 1998)
  previsioni di cassa 1998 aggiornate
  riscossioni e pagamenti dal 1^ gennaio al 31 marzo 1998;

e così via, salvo che per il prospetto riferito al periodo 3 da inviare entro il 31 luglio a decorrere dall'esercizio 1998.

2.2. ***Ente***: il tipo ed il numero di codice meccanografico da inserire nell'intestazione del prospetto deve essere quello che risulta individuato, per ogni Università, nell'allegato "B" alla presente circolare. Nel caso di enti non previsti nell'allegato "B" o di nuova istituzione il relativo codice dovrà essere

richiesto alle Ragionerie Provinciali dello Stato che, a loro volta, lo richiederanno all'Ufficio scrivente fornendo al contempo le informazioni per la base anagrafica necessarie ad aggiornare l'attuale base informativa.

3. Colonne: descrizione, codice, preventivo,consuntivo

3.1. ***Descrizione***: sono riportate quelle voci di entrata e di spesa, relative ai titoli, alle categorie economiche e alle voci economiche (Decreto MURST - Tesoro del 9 febbraio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 18 ottobre 1996) in cui è suddiviso il bilancio delle Università, che sono necessarie per le operazioni di consolidamento dei conti del settore pubblico.

Ogni singola voce economica del prospetto di rilevazione deve essere riferita - ai fini di una corretta interpretazione dei contenuti - ai codici di riferimento del Decreto MURST- Tesoro del 9 febbraio 1996, così come individuati nel quadro di raccordo di cui al successivo allegato "C".

3.2. ***Codice S.I.R.G.S.***: e un codice meccanografico riservato al Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato e non ha correlazione con la codificazione di bilancio.

3.3. ***Preventivo***: devono essere iscritte le previsioni annuali di cassa (che corrispondono alle previsioni del bilancio di cassa, così come risulta approvato dai competenti Organi) o le previsioni annuali aggiornate (corrispondenti alle previsioni iniziali assestate dai successivi provvedimenti di variazione al bilancio di cassa, deliberati dai competenti Organi). Nel caso in cui il bilancio di cassa non sia stato ancora approvato, dovranno essere indicate stime provvisorie. **La compilazione di tale colonna è, quindi, di competenza delle Università.**

3.4. ***Consuntivo***: devono essere indicate, per le entrate, le RISCOSSIONI, e , per le spese, i PAGAMENTI, alla data di riferimento del prospetto, intesi come somme effettivamente contabilizzate da parte del Tesoriere; per cui , *le reversali o i mandati emessi dall'ente che non siano stati esitati dal Tesoriere*

non devono essere ricompresi, rispettivamente, tra le riscossioni e i pagamenti indicati nel prospetto. Da ciò ne consegue che soltanto il Tesoriere è in grado di conoscere i dati concernenti i reali incassi e pagamenti e la effettiva situazione delle disponibilità liquide. **La compilazione di tale colonna è di competenza dei Tesorieri.**

4. VOCI SPECIFICHE

4.1. **Incassi da regolarizzare:** in tale voce, allocata alla fine delle entrate (codice S.I.R.G.S.: E100000), devono essere contabilizzati tutti gli incassi che il Tesoriere ha effettuato e per i quali non sono state emesse da parte dell'Ente le relative reversali. In tal modo il totale generale delle entrate (codice S.I.R.G.S.: E000000) dovrà corrispondere all'importo iscritto nella situazione delle disponibilità liquide alla voce "Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre" (codice S.I.R.G.S.: T030000).

4.2. *Pagamenti da regolarizzare*: in tale voce, allocata alla fine delle spese (codice S.I.R.G.S.: S100000), devono essere contabilizzati tutti i pagamenti (carte contabili) che il Tesoriere ha effettuato e per i quali non sono stati emessi da parte dell'Ente i relativi mandati. In tal modo il totale generale delle spese (codice S.I.R.G.S.: S000000) dovrà corrispondere all'importo iscritto nella situazione delle disponibilità liquide alla voce "Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre" (codice S.I.R.G.S.: T040000).

E' di tutta evidenza che gli importi segnalati nelle voci incassi e pagamenti da regolarizzare hanno natura transitoria in quanto devono essere al più presto regolarizzati con l'emissione da parte dell'Università degli ordinativi d'incasso e dei mandati di pagamento, da trasmettere al Tesoriere, per l'eliminazione di tali poste in sospeso e per conseguire così una più corretta imputazione delle singole voci di entrata e di spesa.

4.3. <u>Situazione delle disponibilità liquide</u> (pag. 7 del prospetto di rilevazione)

In considerazione che i dati contenuti in tale situazione sono di esclusiva gestione dei Tesorieri delle Università, i quali, tra l'altro, sono in grado di effettuare la concordanza tra i saldi del conto corrente di Tesoreria e della contabilità speciale di Tesoreria Unica, **la compilazione di tale quadro è di competenza dei Tesorieri** che dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- il fondo di cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (codice S.I.R.G.S.: T050000) deve coincidere con il relativo saldo del Tesoriere e risultare pari alla sommatoria del fondo di cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (codice S.I.R.G.S.: T020000) + le riscossioni (incassi con reversale e da regolarizzare) effettuate a tutto il trimestre (codice S.I.R.G.S.: T030000) - i pagamenti (con mandati e da regolarizzare) effettuati a tutto il trimestre (codice S.I.R.G.S.: T040000);
- qualora la predetta sommatoria risulti di segno negativo si sarà in presenza di un deficit di cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento da riportare nella specifica voce (codice S.I.R.G.S.: T060000), in quanto il Sistema informativo non è in grado di accettare importi negativi.

Riguardo al deficit di cassa presso il Tesoriere si ritiene utile rappresentare che, com'è noto, gli Enti possono utilizzare in corso d'anno l'anticipazione di tesoreria ma, in ogni caso, non è ipotizzabile l'esistenza di un deficit di cassa alla fine dell'esercizio per l'illegittimità di esporre il relativo importo nel conto consuntivo. In particolare, è prassi consolidata che i Tesorieri concedano agli Enti la possibilità di utilizzare uno scoperto di conto, senza generare alcun effettivo trasferimento di fondi e senza che vi sia l'inderogabile necessità per l'Ente di introitare la relativa somma con ordine di riscossione. Solamente nel caso in cui tale circostanza dovesse perdurare a fine esercizio, l'Ente emetterà l'ordine di riscossione per l'importo dell'anticipazione utilizzata a

quella data, evitando in tal modo di rappresentare un deficit nel conto consuntivo.

Da ciò discende che la voce "deficit di cassa" può essere attivata soltanto durante le rilevazioni infrannuali (di marzo, giugno e settembre) mentre per la rilevazione al 31 dicembre l'eventuale situazione deficitaria deve essere coperta da una corrispondente accensione di prestiti (anticipazioni di cassa); cio comporta che all'inizio dell'anno si attivi un rimborso di anticipazioni di cassa di pari importo.

- i Tesorieri degli Enti devono provvedere anche alla concordanza tra il saldo del conto corrente di tesoreria (codice S.I.R.G.S.: T050000) e la somma dei saldi delle contabilità speciali (fruttifera e infruttifera) intestate all'ente accese presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato (da riportare nella situazione delle disponibilità liquide al codice S.I.R.G.S.: T100000), attivando, in caso di discordanza, le specifiche voci (codici S.I.R.G.S.: T070000, T080000 e T090000).

ALLEGATO "B"

N. Codice	UNIVERSITA'
Q00017	Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento "S. Anna" - Pisa
Q00026	Università degli studi di Ancona
Q00035	Università degli studi di Bari
Q00044	Università degli studi di Bologna
Q00053	Università degli studi di Brescia
Q00062	Università degli studi di Cagliari
Q00071	Università degli studi di Camerino
Q00080	Università degli studi del Molise in Campobasso
Q00099	Università degli studi di Cassino
Q00106	Università degli studi di Catania
Q00115	Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti
Q00124	Università degli studi di Cosenza
Q00133	Università degli studi di Ferrara
Q00142	Università degli studi di Firenze
Q00151	Università degli studi di Genova
Q00160	Università degli studi di L'Aquila
Q00179	Università degli studi di Lecce
Q00188	Università degli studi di Macerata
Q00197	Università degli studi di Messina
Q00204	Università degli studi di Milano
Q00213	Università degli studi di Modena
Q00222	Università degli studi di Napoli

Q00231	Università degli studi di Padova
Q00240	Università degli studi di Palermo
Q00259	Università degli studi di Parma
Q00268	Università degli studi di Pavia
Q00277	Università degli studi di Perugia
Q00286	Università degli studi Pisa
Q00295	Università degli studi di Potenza
Q00302	Università degli studi di Reggio Calabria
Q00311	Università degli studi di Roma "La Sapienza"
Q00320	Università degli studi di Roma 2 - Tor Vergata
Q00339	Università degli studi di Salerno
Q00348	Università degli studi di Sassari
Q00357	Università degli studi di Siena
Q00366	Università degli studi di Torino
Q00375	Università degli studi di Trento
Q00384	Università degli studi di Trieste
Q00393	Università degli studi di Udine
Q00400	Università degli studi di Venezia
Q00419	Università degli studi di Verona
Q00428	Università degli studi di Viterbo
Q00437	Istituto Universitario Navale di Napoli
Q00446	Istituto Universitario Orientale di Napoli
Q00455	Istituto Universitario Architettura di Venezia
Q00464	Politecnico di Milano
Q00473	Politecnico di Torino
Q00482	Scuola normale Superiore di Pisa
Q00491	Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena
Q00507	Università italiana per stranieri di Perugia
Q00516	Politecnico di Bari

Q00525 Università degli studi di Urbino

Q00534 Terza Università di Roma

Q00543 Università degli studi di Bergamo

Q00552 Seconda Università degli studi di Napoli

Q00561 Università degli studi di Teramo

ALLEGATO "C" - Quadro di raccordo per le Università

Tale quadro consente per ogni singola voce economica riportata nel prospetto di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa, il raccordo con i codici determinati dal Decreto interministeriale MURST-Tesoro del 9 febbraio 1996 (pubblicato sulla G.U. n. 95 del 23 aprile 1996) in modo tale da poter assicurare l'assoluta omogeneità dei contenuti delle voci.

Com'è noto, il predetto Decreto - emanato in applicazione dell'art. 7, comma 6, della legge 2 maggio 1989, n. 168 - stabilisce che le Università sono tenute a compilare i loro conti per consentire, tra l'altro, il consolidamento dei conti del settore pubblico. Per assolvere a tale adempimento le Università, d'intesa con i propri Tesorieri, dovranno quindi adottare le opportune iniziative nella loro gestione contabile finalizzate a tale scopo: si segnala, a titolo esemplificativo, una soluzione simile a quella adottata per gli Enti locali in cui sia previsto l'inserimento su ogni reversale d'incasso e su ogni mandato di pagamento del codice che contraddistingue ogni capitolo di bilancio rilevabile dal citato Decreto interministeriale MURST-Tesoro.

Il quadro successivo di raccordo è così strutturato:

- le colonne "descrizione" e "codice SIRGS" ricalcano integralmente le analoghe colonne riportate nel prospetto di rilevazione dei flussi di cassa;
- la colonna "codici di bilancio" di cui al decreto MURST-Tesoro del 9/2/1996 riporta, per ogni voce della colonna "descrizione", il codice a quattro, cifre in cui:
- la 1^ cifra è riferita al titolo;
- la 2^ cifra è riferita alla categoria economica;
- la 3^e 4^ cifra sono riferite alla voce economica.

ALLEGATO "C"

QUADRO DI RACCORDO PER LE UNIVERSITA'

pag. 1

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto MURST - Tesoro 9/2/96
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI		
Entrate contributive	E010100	1.1.01-1.1.02
Trasferimenti correnti		
- da Settore statale	E010201	1.2.01
- da Regioni	E010202	1.2.02
- da Comuni e Province	E010203	1.2.03
- da Aziende Sanitarie e Ospedaliere	E010204	1.2.05
- da Università	E010205	1.2.06
- da Dipartimenti	E010206	1.2.07
- da altri Enti del Settore Pubblico	E010207	1.2.08-1.2.09
- da famiglie	E010208	1.2.10
- da imprese	E010209	1.2.11
- da estero	E010210	1.2.04-1.2.12
Totale	E010200	
Vendita di beni e servizi	E010300	1.3.01-1.3.02
Redditi di capitale e proventi patrimoniali	E010400	1.4.01-1.4.02-1.4.03
Poste correttive e compensative delle spese		
- riscossioni IVA	E010501	1.5.01
- altre entrate	E010502	1.5.02
Totale	E010500	
Altre entrate correnti	E010600	1.6.01
TOTALE TITOLO 1	E010000	1.
TITOLO 2: ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Alienazione di beni	E020100	2.1.01
Trasferimenti in conto capitale		
- da Settore statale	E020201	2.2.01

QUADRO DI RACCORDO PER LE UNIVERSITA'

ENTRATE

pag. 2

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto MURST - Tesoro 9/2/96
- da Regioni	E020202	2.2.02
- da Comuni e Province	E020203	2.2.03
- da Aziende Sanitarie e Ospedaliere	E020204	2.2.05
- da Università	E020205	2.2.06
- da Dipartimenti	E020206	2.2.07
- da altri Enti del Settore Pubblico	E020207	2.2.08-2.2.09
- da famiglie	E020208	2.2.10
- da imprese	E020209	2.2.11
- da estero	E020210	2.2.04-2.2.12
Totale	E020200	
TOTALE TITOLO 2	E020000	2.
TITOLO 3: PARTITE FINANZIARIE		
Riscossione di crediti		
- da Settore statale	E030101	3.1.01
- da altri Enti Settore Pubblico	E030102	3.1.02
- da altri	E030103	3.1.03
Totale	E030100	
Partite di giro	E030200	3.1.04-3.1.05-3.1.06
Altre partite finanziarie		
- da altri Enti Settore Pubblico	E030301	3.1.07-3.1.08
- da altri	E030302	3.1.09
Totale	E030300	
TOTALE TITOLO 3	E030000	3.

QUADRO DI RACCORDO PER LE UNIVERSITA'

pag. 3

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto MURST - Tesoro 9/2/96
TITOLO 4: ACCENSIONE DI PRESTITI		
Accensione di prestiti		
- da Cassa Depositi e Prestiti	E040101	4.1.01
- da altri	E040102	4.1.02
Totale	E040100	
TOTALE TITOLO 4	E040000	4.
INCASSI DA REGOLARIZZARE	E100000	(Vedi punto 4.1. dell' All. A alla circolare esplicativa)
TOTALE GENERALE ENTRATE	E000000	1.+2.+3.+4.+codice E100000

QUADRO DI RACCORDO PER LE UNIVERSITA'

SPESE

pag. 4

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto MURST - Tesoro 9/2/96
TITOLO 1: SPESE CORRENTI		
Personale	S010100	1.1.01-1.1.02-1.2.01-1.2.02 1.3.01-1.3.02-1.4.01-1.4.02 1.5.03
Acquisto di beni e servizi	S010200	1.5.01-1.5.02-1.5.04-1.5.05 1.5.06-1.5.07-1.5.08
Trasferimenti		
- a Settore statale	S010301	1.6.01
- a Regioni	S010302	1.6.02
- a Comuni e Province	S010303	1.6.03
- a Aziende Sanitarie e Ospedaliere	S010304	1.6.04
- a Università	S010305	1.6.05
- a Dipartimenti	S010306	1.6.06-1.6.07
- ad altri Enti del Settore Pubblico	S010307	1.6.08-1.6.09
- a famiglie	S010308	1.6.10
- a imprese	S010309	1.6.11
- a estero	S010310	1.6.12
Totale	S010300	
Interessi passivi		
- a Settore statale	S010401	1.7.01-1.7.02
- ad altri	S010402	1.7.03
Totale	S010400	
Poste correttive e compensative delle entrate		
- versamenti IVA	S010501	1.8.01
- altre spese	S010502	1.8.02
Totale	S010500	

QUADRO DI RACCORDO PER LE UNIVERSITA'

SPESE

pag. 5

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto MURST - Tesoro 9/2/96
Altre spese correnti	S010600	1.9.01
TOTALE TITOLO 1	**S010000**	1.
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		
Investimenti diretti	S020100	2.1.01-2.1.02-2.1.03
Ricerca scientifica	S020200	2.1.04
Trasferimenti in conto capitale		
- a Settore statale	S020301	2.2.01
- a Regioni	S020302	2.2.02
- a Comuni e Province	S020303	2.2.03
- a Aziende Sanitarie e Ospedaliere	S020304	2.2.04
- a Università	S020305	2.2.05
- a Dipartimenti	S020306	2.2.06
- ad altri Enti del Settore Pubblico	S020307	2.2.07-2.2.08
- a famiglie	S020308	2.2.09
- a imprese	S020309	2.2.10
- a estero	S020310	2.2.11
Totale	S020300	
TOTALE TITOLO 2	**S020000**	2.
TITOLO 3: PARTITE FINANZIARIE		
Partecipazioni		
- a Enti Settore Pubblico	S030101	3.1.01
- ad altri	S030102	3.1.02
Totale	S030100	
Concessione di crediti		
- a Enti Settore Pubblico	S030201	3.1.03

QUADRO DI RACCORDO PER LE UNIVERSITA'

pag. 6

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	Codici di bilancio di cui al decreto MURST - Tesoro 9/2/96
- ad altri	S030202	3.1.04
Totale	S030200	
Partite di giro	S030300	3.1.05-3.1.06-3.1.07
Altre partite finanziarie		
- ad altri enti S.P.	S030401	3.1.08-3.1.09
- ad altri	S030402	3.1.10
Totale	S030400	
TOTALE TITOLO 3	**S030000**	3.
TITOLO 4: RIMBORSO DI PRESTITI		
Rimborso di prestiti		
- a Cassa depositi e prestiti	S040101	4.1.01
- ad altri	S040102	4.1.02
Totale	S040100	
TOTALE TITOLO 4	**S040000**	4.
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	**S100000**	(Vedi punto 4.1. dell' All. A alla circolare esplicativa)
TOTALE GENERALE SPESE	**S000000**	1.+2.+3.+4.+codice S100000

97A4465

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in undicesima seduta comune, mercoledì 18 giugno 1997, alle ore nove e trenta, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Votazione per l'elezione di due componenti il Consiglio superiore della magistratura.

97A4551

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.21220.XVJ(1136) del 26 aprile 1997 l'artificio da segnalazione denominato «Pegaso 2» nelle versioni:

artificio da segnalazione Pegaso 2 di colore bianco;

artificio da segnalazione Pegaso 2 di colore giallo;

artificio da segnalazione Pegaso 2 di colore rosso;

artificio da segnalazione Pegaso 2 di colore verde,

è riconosciùto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24475.XVJ(1159) dell'11 aprile 1997 l'artificio pirotecnico denominato «20 Shots Roman Candle (d.f. Candela Romana 20 Shots Cracker)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Lung Hing Pyrotechnics Company (Repubblica Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria - dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.832.XVJ(1161) dell'11 aprile 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Lily Magnolia Big 50 effetti», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik - Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria - dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24474.XVJ(1158) dell'11 aprile 1997 l'artificio pirotecnico denominato «10 Shots Roman Candle (d.f. Candela Romana 20 Shots Cracker)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Lung Hing Pyrotechnics Company (Repubblica Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria - dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A4471

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 123 del 22 maggio 1997

Specialità medicinale: TELFAST - fexofenadina.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TELFAST nelle forme e confezioni:

«Telfast» capsule e compresse rivestite da 40 mg - alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8 - 20020 Lainate - Milano.

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi viene fatta nello stabilimento della Hoechst Marion Roussel Inc. Park Facility 10236 Marion Park Drive Kansas City, MO 64137 USA, i controlli ed il confezionamento nello stabilimento della Marion Merrell Bourgoin S.A. Boulevard de Champaret 38317 Bourgon-Jallieu Francia;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Telfast» 60 capsule da 40 mg, A.I.C. n. 033303025/M (in base 10), 0ZSBHK (in base 32), classe «C»;

«Telfast» 60 compresse da 40 mg, A.I.C. n. 033303013/M (in base 10), 0ZSBH5 (in base 32), classe «C».

Composizione:

una capsula contiene:

principio attivo: fexofenadina base 37 mg pari a Fexofenadina cloridrato 40 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, gelatina, sodio carbossimetilcellulosa;

involucro della capsula: gelatina, titanio biossido (E171), ossido di ferro (E172).

una compressa contiene:

principio attivo: Fexofenadina base 37 mg pari a Fexofenadina cloridrato 40 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, gelatina, sodio, magnesio stearato, idrossipropilcellulosa E-15, idrossipropilcellulosa E-5, polivinilpirrolidone, titanio biossido E171, biossido di silicio M-7, macrogol 400, miscela di ossido di ferro rosa (ossido di ferro E171 e titanio biossido E171), miscela di ossido di ferro giallo (ossido di ferro E172 e titanio biossido E171).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4552

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali

Estratto decreto A.C.I./UAC n. 121 del 20 maggio 1997

Specialità medicinale: DIASTABOL - miglitol.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DIASTBOL nelle forme e confezioni:

«Diastabol» compresse da 50 e 100 mg - alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Bayer AG Leverkusen - Germania.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica Bayer AG Leverkusen (Germania) oppure Bayer S.p.a. Officina di Garbagnate Milanese (Milano);

Confezioni autorizzate, numero A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Diastabol» 40 compresse da 50 mg:

A.I.C. n. 033243015/M (in base 10) - 0ZQHW7 (in base 32); classe «C».

«Diastabol» 40 compresse da 100 mg:

A.I.C. n. 033243027/M (in base 10) - 0ZQHWM (in base 32); classe «C».

Composizione:

una compressa contiene: principio attivo: 50 mg oppure 100 mg di miglitol;

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, amido di mais.

Indicazione terapeutiche: DIASTABOL è consigliato in aggiunta alla dieta o alla dieta e sulfaniluree per il trattamento del diabete mellito non insulino-dipendente (NIDDM) nei pazienti non adeguatamente controllati con la sola dieta, o con la dieta e sulfaniluree.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di A.C.I./UAC n. 122 del 22 maggio 1997

Specilità medicinale: GABITRIL - tiagabina.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GABITRIL nelle forme e confezioni:

«Gabitril» compresse da 5 mg, 10 mg e 15 mg. - alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S - 2880 Bagsvaerd - Danimarca.

Produttore: la produzione e il confezionamento della specialità sono effettuati nelle officine farmaceutiche Abbott Ltd Inghilterra o in alternativa per il confezionamento nello stabilimento della Ditta Unipack Ltd. Inghilterra, il controllo e il rilascio del lotto sono effettuati presso la Novo Nordisk Bagsvard - 2880 Novo Allè (Danimarca).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/93;

«Gabitril» 50 compresse da 5 mg:

A.I.C. n. 032951016/M (in base 10) 0ZFLR8 (in base 32); classe «C».

«Gabitril» 100 compresse da 5 mg:

A.I.C. n. 032951028/M (in base 10) 0ZFLRN (in base 32); classe «C».

«Gabitril» 50 compresse da 10 mg:

A.I.C. n. 032951030/M (in base 10) 0ZFLRQ (in base 32); classe «C».

«Gabitril» 100 compresse da 10 mg:

A.I.C. n. 032951042/M (in base 10) 0ZFLS2 (in base 32); classe «C».

«Gabitril» 50 compresse da 15 mg:

A.I.C. n. 032951055/M (in base 10) 0ZFLSH (in base 32); classe «C».

«Gabitril» 100 compresse da 15 mg:

A.I.C. n. 032951067/M (in base 10) 0ZFLSV (in base 32); classe «C».

Composizione:

una compressa da 5 mg, da 10 mg e da 15 mg contiene rispettivamente: principio attivo tiagabina INN 5 mg, INN 10 mg e INN 15 mg (come tiagabina base anidra);

eccipienti: alfa-tocoferolo, macrogol 6000, lattosio anidro, talco, metilidrossipropilcellulosa, biossido di titanio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle crisi parziali con o senza generalizzazione secondaria, non controllate in maniera soddisfacente da altri farmaci antiepilettici. Il farmaco va somministrato in aggiunta ad altri antiepilettici. Il farmaco deve essere usato soltanto in adulti e bambini di età superiore a 12 anni.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.C.I./UAC n. 123 del 22 maggio 1997

Specialità medicinale: TELFAST - fexofenadina.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TELFAST nelle forme e confezioni:

«Telfast» capsule da 40 mg - alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8 - 20020 Lainate (Milano).

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi viene fatta nello stabilimento della Hoechst Marion Roussel Inc. Park Facility 10236 Marion Park Drive Kansas City, MO 64137 USA, i controlli ed il confezionamento nello stabilimento della Marion Merrell Bourgoin S.A. Boulevard de Champaret 38317 Bourgon-Jallieu Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Telfast» 60 capsule da 40 mg:

A.I.C. n. 033303025/M (in base 10) 0ZSBHK (in base 32); classe «C».

«Telfast» 60 compresse da 40 mg:

A.I.C. n. 033303013/M (in base 10) 0ZSBH5 (in base 32); classe «C».

Composizione:

una capsula contiene: principio attivo: fexofenadina base 37 mg pari a fexofenadina cloridrato 40 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, gelatina, sodio carbossimetilcellulosa.

Involucro della capsula: gelatina, titanio biossido (E171), ossido di ferro (E172).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 124 del 22 maggio 1997

Specialità medicinale: FEXOHF-1-96 - fexofenadina

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FEXOHF -1-96 nelle forme e confezioni:

«Fexohf 1-96» capsule e compresse rivestite da 40 mg - alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Hoechst Farmaceutici S.p.a., via Garofalo, 39 - 20133 Milano.

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi viene fatta nello stabilimento della Hoechst Marion Roussel Inc. Park Facility 10236 Marion Park Drive Kansas City, MO 64137 USA, i controlli ed il confezionamento nello stabilimento della Marion Merrell Bourgoin S.A. Boulevard de Champaret 38317 Bourgon-Jallieu Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Fexohf-1-96» 60» capsule da 40 mg:

A.I.C. n. 033304015/M (in base 10) 0ZSCGH (in base 32);

classe «C».

«Fexohf-1-96» 60 compresse da 40 mg:

A.I.C. n. 033304027/M (in base 10) 0ZSCGV (in base 32);

classe «C».

Composizione:

una capsula contiene: principio attivo: fexofenadina base 37 mg pari a fexofenadina cloridrato 40 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, gelatina, sodio carbossimetilcellulosa.

Involucro della capsula: gelatina, titanio biossido (E171), ossido di ferro (E172);

una compressa contiene: principio attivo: fexofenadina base 37 mg pari a fexofenadina cloridrato 40 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, gelatina, sodio, magnesio stearato, idrossipropilcellulosa E-15, idrossipropilcellulosa E-5, polivinilpirrolidone, titanio biossido E171, biossido di silicio M-7, macrogol 400, miscela di ossido di ferro rosa (ossido di ferro E171 e titanio biossido E171, miscela di ossido di ferro giallo (ossido di ferro E172 e titanio biossido E171.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 125 del 23 maggio 1997

Specialità medicinale: ARTROTEC 75 - diclofenac sodico - misoprostol.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ARTROTEC 75 alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Searle Farmaceutici Divisione della Monsanto Italiana S.p.a., via W. Tobagi, 8 - 20068 Peschiera Borromeo (Milano).

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi viene effettuata nello stabilimento della Monsanto France SA, Division Industrielle Searle, Evreux Francia oppure nello stabilimento della Searle Division of Monsanto Plc, Morpeth UK, il confezionamento e il rilascio del lotto nello stabilimento della Searle Division of Monsanto Plc, Morpeth, UK.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Artrotec» 75 10 compresse da 75 mg + 200 mcg:

A.I.C. n. 029757046/M (in base 10) 0WD3MQ (in base 32);

classe «C».

«Artrotec» 75 30 compresse da 75 mg + 200 mcg:

A.I.C. n. 029757059/M (in base 10) 0WD3N3 (in base 32);

classe «C».

Composizione:

una compressa contiene: principio attivo: diclofenac sodico 75 mg (nel nucleo gastroresistente) misoprostol 200 μg (nel rivestimento esterno);

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido di mais, polivinilpirrolidone K-30, acido metacrilico copolimero tipo C, odio idrossido, talco, trietilcitrato, metilidrossipropil cellulosa, polivinilpirrolidone insolubile, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato, silice colloidale anidra.

Indicazioni terapeutiche: ARTROTEC 75 è indicato nei pazienti che richiedono una terapia con il farmaco antinfiammatorio non steroideo diclofenac in associazione al misoprostol.

La componente diclofenac di ARTROTEC 75 è indicata nel trattamento sintomatico dell'osteoporosi e dell'artrite reumatoide.

La componente misoprostol di ARTROTEC 75 è indicata nei pazienti che necessitano della profilassi di ulcere gastriche o duodenali indotte da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 126 del 23 maggio 1997

Specialità medicinale: MISOFENAC 75 - diclofenac sodico - misoprostol;

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MISOFENAC 75 alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sepharma S.r.l. (a Searle affiliate), via W. Tobagi, 8 - 20068 Peschiera Borromeo (Milano).

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi viene effettuata nello stabilimento della Monsanto France SA, Division Industrielle Searle, Evreux Francia oppure nello stabilimento della Searle Division of Monsanto Plc, Morpeth UK, il confezionamento e il rilascio del lotto nello stabilimento della Searle Division of Monsanto Plc, Morpeth, UK;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C.e classificazioni ai sensi del decreto ministriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Misofenac 75» 10 compresse da 75 mg + 200 mcg:

A.I.C. n. 029316054/M (in base 10) 0VYNYQ (in base 32);

classe «C».

«Misofenac 75» 30 compresse da 75 mg +200 mcg:

A.I.C. n. 029316041/M (in base 10) 0VYNY9 (in base 32);

classe «C».

Composizione:

una compressa contiene: principio attivo: diclofenac sodico 75 mg (nel nucleo gastroresistente) misoprostol 200 μg (nel rivestimento esterno);

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido di mais, polivinilpirrolidone K-30, acido metacriliéo copolimero tipo C, odio idrossido, talco, trietilcitrato, metilidrossipropil cellulosa, polivinilpirrolidone insolubile, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato, silice colloidale anidra.

Indicazioni terapeutiche: MISOFENAC 75 è indicato nei pazienti che richiedono una terapia con il farmaco antinfiammatorio non steroideo diclofenac in associazione al misoprostol.

La componente diclofenac di MISOFENAC 75 è indicata nel trattamento sintomatico dell'osteoporosi e dell'artrite reumatoide.

La componente misoprostol di MISOFENAC 75 è indicata nei pazienti che necessitano della profilassi di ulcere gastriche o duodenali indotte da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 127 del 27 maggio 1997

Specialità medicinale: VAQTA - antigene adsorbito del virus dell'epatite A.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VAQTA alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD, Lyon (Francia).

Rappresentante per l'Italia Pasteur Merieux MSD S p a , via di Villa Troili, 56 Roma.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento della Merch & Co. Inc. Sumneytown Pike West point PA 19486 USA, il riempimento delle siringhe viene effettuato nello stabilimento della Evans Medical Ltd Gaskill Road Speke - Liverpool, L24 9GR UK;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministero 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Vaqta» adulti 1 siringa 1 ml 50 U:

A.I.C. n. 033317013/M (in base 10) 0ZSS4P (in base 32);

classe «C».

«Vaqta» bambini 1 siringa 0,5 ml 25 U:

A.I.C. n. 033317025/M (in base 10) 0ZSS5I (in base 32);

classe «C».

Composizione:

formulazione pediatrica/per adolescenti: ogni dose da 0,5 contiene: principio attivo: 25 U di antigene adsorbito del virus dell'epatite A;

eccipenti: idrossido di alluminio, borato di sodio come stabilizzatore di pH in 0,9% di cloruro di sodio.

Formulazione per adulti: ogni dose da 1 ml contiene: principio attivo: 50 U di antigene adsorbito del virus dell'epatite A;

eccipienti: idrossido di alluminio, borato di sodio come stabilizzatore di pH in 0,9% di cloruro di sodio.

Indicazioni terapeutiche: il vaccino Vaqta è indicato per la profilassi attiva pre-esposizione delle malattie causate dal virus dell'epatite A. La vaccinazione è indicata nei bambini sani a partire dal 2° anno di vita, negli adolescenti, negli adulti a rischio di contagio e diffusione dell'infezione o in pazienti nei quali l'eventuale infezione possa costituire un fattore di rischio per la vita.

Per una risposta anticorporale ottimale, l'immunizzazione primaria andrà eseguita almeno 2 e preferibilmente 4 settimane prima dell'eventuale esposizione al contagio. La sicurezza e l'efficacia nei bambini di età inferiore ai due anni non è stata valutata.

Vaqta non previene le epatiti infettive causate da agenti patogeni diversi dal virus dell'epatite A.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La specialità medicinale prima della distribuzione è sottoposta al controllo di Stato partita per partita dall'Istituto superiore di Sanità.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4494

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tecnemab-K-1 frammenti di Mab antimelanoma».

Iscritta nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/96/019/001.

Con decisioni della Commissione europea n. C (97) 1172, 1175 e 1176 del 24 aprile 1997, notificata alla Repubblica italiana il 28 aprile 1997, pervenuta a questa amministrazione in data 8 maggio 1997, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «TECNEMAB-K-1 frammenti di Mab antimelanoma» è stata così modificata:

a) l'allegato I [riassunto(i) delle caratteristiche del prodotto] - Punto 7: nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione di immissione in commercio: Sorin Radiofarmaci S.r.l., 14 Borgonuovo, 20121 Milano, Italia.

b) l'allegato III:

Parte A: Etichettatura: sostituire il nome del titolare che figura sull'etichettatura con Sorin Radiofarmaci S.r.l., via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano, Italia.

Parte B: Foglietto illustrativo: sostituire il nome del titolare che figura alla voce «titolare dell'autorizzazione d'immissione sul mercato» con Sorin Radiofarmaci S.r.l., via Borgonuovo, 14 - 20121 Milano, Italia.

97A4495

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 giugno 1997

Dollaro USA	1708,94
ECU	1917,43
Marco tedesco	982,66
Franco francese	291,28
Lira sterlina	2771,39
Fiorino olandese	873,47
Franco belga	47,623
Peseta spagnola	11,637
Corona danese	258,13
Lira irlandese	2524,79
Dracma greca	6,186
Escudo portoghese	9,735
Dollaro canadese	1238,54
Yen giapponese	14,745
Franco svizzero	1170,91
Scellino austriaco	139,62
Corona norvegese	237,62
Corona svedese	219,07
Marco finlandese	327,41
Dollaro australiano	1301,02

97A4617

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave» riguardante l'inclusione degli interi territori amministrativi dei comuni di Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Prasvidomini e Sesto al Reghena in provincia di Pordenone e, parzialmente, del territorio amministrativo del comune di Azzano Decimo ugualmente in provincia di Pordenone, nella zona di produzione dei citati vini;

valutate le motivazioni fornite a sostegno della modifica richiesta;

ritenute le stesse non sufficienti a dimostrare la sussistenza, nella zona proposta per l'ampliamento, dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164,

ha espresso parere sfavorevole al suo accoglimento.

Il dirigente capo della segreteria del Comitato sopracitato nonché responsabile del procedimento comunica che per la motivazione sopra esposta e solo per essa la richiesta di che trattasi non è stata accolta.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso il suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4474

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia» e la proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione nella riunione tenutasi il giorno 12 maggio 1997;

Esaminate le proposte di modifiche e di integrazioni allo schema del disciplinare allegato a corredo della sopracitata domanda presentate nel corso della pubblica audizione tenutasi con gli interessati;

Esaminate le risultanze degli ulteriori accertamenti effettuati nella riunione tecnica tenutasi con gli enti e le organizzazioni di categoria interessate;

Valutate le motivazioni fornite a sostegno della richiesta e delle integrazioni e modifiche proposte;

Ritenuto doversi procedere alla votazione sui singoli articoli dello schema di disciplinare proposto dagli interessati e sulle integrazioni e modifiche proposte a ciascuno di detti articoli nonché sulla proposta finale di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia»;

Ha espresso a maggioranza assoluta ma non qualificata parere favorevole all'accoglimento di detta richiesta;

Il dirigente capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento;

Considerato che per il disposto dell'art. 12, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per l'approvazione delle richieste di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti alla riunione del Comitato;

Tenuto conto che non è stata raggiunta nella votazione finale tale maggioranza qualificata;

Comunica che per la motivazione sopra esposta e solo per essa, la richiesta della denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia» di cui alla domanda presentata dagli interessati non è stata accolta, e che pertanto il procedimento è concluso.

97A4475

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa Emiliana mobilieri e affini - Cema, a r.l., in Medicina, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1997 la dott.ssa Michela Orsini è stata nominata commissario liquidatore della società Cooperativa Emiliana mobilieri e affini - Cema, a r.l., in Medicina (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 19 settembre 1985 in sostituzione dell'avv. Ugo Ruffolo dimissionario, a completamento della terna.

97A4496

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale «I.N.C.A. - Istituto nazionale confederale di assistenza».

Con decreto ministeriale 16 maggio 1997 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale «I.N.C.A.».

97A4473

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante: «Autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1997).

All'art. 3, comma 3, del decreto-legge specificato in epigrafe, dove è scritto: «3. Al personale militare di cui al comma 1 e 2 si applicano, altresì, le disposizioni previste *dagli articoli 5, 6, 7 e 8* del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346,», leggasi: «3. Al personale militare di cui al comma 1 e 2 si applicano, altresì, le disposizioni previste *dall'articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8* del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346,».

97A4611

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Lecce 30 ottobre 1993 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1994)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportarsi le seguenti correzioni all'art. 63, in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 35, seconda colonna, nell'indirizzo di fisica della materia, tra gli insegnamenti complementari dell'indirizzo, dove è scritto: «*Diffusione* di raggi X;», leggasi: «*Diffrazione* di raggi X;»;

a pag. 36, prima colonna, sempre tra gli insegnamenti complementari dell'indirizzo di fisica della materia, dove è scritto: «Luce di *sincrotone;*», leggasi: «Luce di *sincrotrone;*»;

a pag. 36, prima colonna, nell'indirizzo di fisica nucleare e subnucleare, tra gli insegnamenti complementari dell'indirizzo, dove è scritto: «Complementi di *fisca* nucleare;», leggasi: «Complementi di *fisica* nucleare;»;

a pag. 36, seconda colonna, nell'indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente, tra gli insegnamenti complementari dell'indirizzo, dove è scritto: «Metodi *statisci;*», leggasi: «Metodi *statistici;*»;

a pag. 37, prima colonna, al punto 16), dopo l'insegnamento: «metodi matematici di sistemi non lineari;» deve intendersi aggiunto il seguente insegnamento: «*fisica dei sistemi non lineari;*»;

a pag. 37, prima colonna, tra gli insegnamenti complementari dell'indirizzo teorico generale, dove è scritto: «Metodi probabilistici della *difesa;*», leggasi: «Metodi probabilistici della *fisica;*».

97A4498

Comunicato relativo alla nota in calce alla legge 27 maggio 1997, n. 141, recante: «Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 1997)

Nella nota all'art. 1 in calce alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 3, in luogo delle parole: «— L'art. 83 del codice di procedura *penale*, ...», leggasi: «— L'art. 83 del codice di procedura *civile*, ...».

97A4590

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.500